



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 213

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 8 febbraio 2024

INDICE

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 3 ^a (Affari esteri e difesa):			
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5	

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:			
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54)</i>	<i>Pag.</i>	8	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55)</i>	»	9	
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:			
<i>Plenaria</i>	»	10	
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:			
<i>Plenaria</i>	»	18	
6 ^a - Finanze e tesoro:			
<i>Plenaria</i>	»	21	
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:			
<i>Plenaria</i>	»	55	
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:			
<i>Plenaria</i>	»	57	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 87)</i>	»	70	
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:			
<i>Plenaria</i>	»	71	

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	75
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	76

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i>	»	77
---------------------------	---	----

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato II. Gestione dei beni sequestrati e confiscati, misure non ablatorie ed effetti delle informazioni antimafia interdittive</i>	<i>Pag.</i>	79
---	-------------	----

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	80
<i>Plenaria</i>	»	80

COMMISSIONI 1^a e 3^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

3^a (Affari esteri e difesa)

Giovedì 8 febbraio 2024

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledì 7 febbraio.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, posti ai voti, gli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9 sono respinti.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.10 e 3.11 sono respinti.

Posti ai voti gli emendamenti 3.12, 3.13 e 3.14 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.15.

Il senatore MARTON (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto ed evidenzia tutte le criticità connesse ad uno *screening* svolto nel corso delle operazioni di salvataggio e la possibilità che migranti in condizione di vulnerabilità possano svolgere più volte un trasferimento tra l'Italia e l'Albania.

Il sottosegretario Wanda FERRO informa che lascerà a riguardo un appunto agli atti della Commissione.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) interviene sull'ordine dei lavori sottolineando l'inopportunità di svolgere i lavori della Commissione in costanza dell'informativa del ministro Tajani in Aula. Stigmatizza il fatto che la Conferenza dei Capigruppo di mercoledì 7 febbraio nel differire l'esame del provvedimento a martedì 13 abbia fissato la scadenza della presentazione degli emendamenti alle ore 13 della giornata odierna, senza tenere conto che le Commissioni riunite non hanno ancora concluso l'esame degli emendamenti.

Posto ai voti l'emendamento 3.15 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.16.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), in sede dichiarazione di voto, evidenzia le criticità dei trasferimenti verso il territorio albanese e dei possibili ritardi nei soccorsi. Ritiene inoltre che svolgere l'identificazione degli stranieri nel corso della navigazione non assicuri tutte le garanzie necessarie quando ci si relaziona con persone fragili.

Posto ai voti l'emendamento 3.16 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.17.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, ribadisce la necessità di assicurare tutte le garanzie necessarie con particolare riguardo al rischio di dividere le famiglie e gli affetti.

Ricorda infine che esiste una forte possibilità che tra le persone soccorse in mare siano presenti donne vittime di violenza, in condizioni fisiche precarie, verso le quali sarà necessario disporre di operatori adeguatamente informati.

Il senatore MARTON (*M5S*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 3.17 poiché ritiene che non siano state sufficientemente chiarite le procedure volte a distinguere i migranti che non abbiano i requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza in Italia.

Il sottosegretario Wanda FERRO ribadisce che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati molte di queste perplessità sono state chiarite.

Posto ai voti l'emendamento 3.17 è respinto.

Il presidente BALBONI rileva che alle ore 15 inizia in Aula il *question time*, propone dunque di rinviare la seduta a martedì prossimo, alle ore 11, ricordando che qualora non dovesse essere concluso l'esame in Commissione prima dell'avvio della seduta di martedì si procederà ad andare in Aula senza conferimento del mandato ai relatori.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Giovedì 8 febbraio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,40

AUDIZIONI DEL PREFETTO ANGELO DE PRISCO, DIRETTORE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI, VICE CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DI SIMONE PITTO, RAPPRESENTANTE DI THE GOOD LOBBY (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DI FRANCESCO BERTOLINO, PRESIDENTE COMITATO IOVOTOFUORISEDE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DI MICHELE YUJUN ZHENG, RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI, DI PIERGIOVANNI CANTO E LAVINIA PACI FUMELLI, RAPPRESENTANTI DI AZIONE UNIVERSITARIA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 787 (ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN UN COMUNE SITUATO IN UNA REGIONE DIVERSA DA QUELLA DI RESIDENZA)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 55

Presidenza del Presidente

BALBONI

*Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 8 febbraio 2024

Plenaria

132^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. – Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, con cui si intende semplificare la normativa in materia di lavoro nell'ambito del trasporto marittimo, intervenendo con specifiche modifiche ad alcuni articoli del codice della navigazione ormai superati. Più nello specifico, le modifiche proposte hanno lo scopo di allineare le condizioni di operatività delle navi italiane a quella delle navi europee e migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei naviganti, a partire dalle peculiari situazioni in cui si possono trovare in determinate aree del mondo.

Il disegno di legge si compone di 17 articoli, suddivisi in quattro capi, e non necessita di copertura finanziaria.

L'articolo 1 modifica l'articolo 172-*bis* del codice della navigazione e mira a semplificare le procedure di imbarco, sbarco o trasbordo dei marittimi arruolati su navi dello stesso armatore e adibiti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale e nazionale. La semplificazione consiste nel permettere all'autorità marittima del porto in cui si svolge il servizio o del porto di partenza del servizio, di provvedere al rilascio di un'autorizzazione unica, con validità in tutti i porti interessati dal servizio stesso, anche se ricompresi nelle competenze di altre autorità marittime.

L'articolo 2 modifica l'articolo 328 del codice della navigazione e contestualmente abroga l'articolo 329 del codice stesso ed è volto ad uniformare la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all'estero, permettendo al comandante della nave di arruolare i marittimi. In dettaglio, prevede che il contratto venga stipulato dal comandante ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, per iscritto e alla presenza di due testimoni, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

L'articolo 3 riguarda le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco.

L'articolo 4 disciplina che la convalida del contratto di arruolamento può essere effettuata anche in formato digitale.

In materia di arruolamento del comandante in un luogo dove non si trova l'armatore, l'articolo 5 è finalizzato a semplificare la procedura di accettazione del comando della nave da parte del comandante, prevedendo la possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità digitale.

L'articolo 6 prevede l'istituzione dell'Anagrafe digitale unica della gente di mare tramite la digitalizzazione dell'attuale anagrafe della gente di mare. Essa sarà gestita dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e sarà integrata con le banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Tale piattaforma garantirà agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti burocratici relativi al lavoro marittimo.

L'articolo 7 stabilisce che quanto stabilito dalla legge n. 205 del 2017, in merito all'obbligo per i datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso mezzi di pagamento tracciati, non trovi applicazione per gli anticipi della retribuzione corrisposti al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffici internazionali. In ogni caso, tale corresponsione non potrà essere superiore a 500 euro mensili.

Il capo II (articoli da 8 a 13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo.

In particolare, l'articolo 8 esenta le carte, i libri e gli altri documenti di bordo dall'obbligo di rigoroso rendiconto, mentre l'articolo 9 elimina l'obbligo di trascrivere nella parte generale e di contabilità del giornale nautico le annotazioni relative alle entrate e alle spese riguardanti la nave e l'equipaggio, nonché per esentare le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri dall'obbligo di tenuta del giornale di carico.

L'articolo 13 introduce nel codice della navigazione i nuovi articoli da 169-*bis* a 169-*quinquies*, con i quali si disciplina il processo di digitalizzazione della documentazione di bordo e delle relative procedure amministrative.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione che disciplina la dismissione della bandiera e la sospensione tem-

poranea dell'abilitazione alla navigazione. In particolare, alle lettere *c)* e *d)* sono introdotte disposizioni per la disciplina della sospensione dell'abilitazione alla navigazione nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, con riferimento alle navi che vengono iscritte nei registri di uno Stato membro dell'Unione europea, che consente la temporanea iscrizione di una nave straniera limitatamente al periodo di locazione, differenziate rispetto alla disciplina applicabile nel caso di iscrizione nei registri di uno Stato extra-europeo.

Infine, il capo IV (articoli 16 e 17) è dedicato alla competitività. In particolare, l'articolo 16 integra l'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, con l'obiettivo di ridurre le ispezioni sulle navi, attualmente previste – per finalità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori marittimi – da una pluralità di fonti normative.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, per quanto concerne, in particolare, le operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1, ai commi 1 e 2, dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinare, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23).

Il comma 3 disciplina il caso di abbinamento delle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni amministrative, regionali o altre consultazioni elettorali o referendarie.

Ai sensi del comma 4, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali.

L'articolo 2, comma 1, modifica le norme della legge di bilancio 2018 concernenti l'attività dell'ISTAT in merito al censimento perma-

nente della popolazione e delle abitazioni (articolo 1, commi da 227 a 237), al fine di integrare le disposizioni sull'aggiornamento delle anagrafi comunali (lettera *a*), disciplinare le modalità di diffusione e comunicazione dei risultati del censimento permanente per determinare l'ammontare della popolazione (lettera *b*) e introdurre una diversa definizione e tempistica in relazione al dato della popolazione da utilizzare nei procedimenti elettorali e referendari (lettera *c*).

Il comma 2 del medesimo articolo rinvia a un regolamento da adottare entro 6 mesi, al fine di adeguare il vigente regolamento anagrafico della popolazione residente (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989) all'introduzione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili.

L'articolo 3, comma 1, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in conversione, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica (e quindi anche nel caso in cui i predetti comuni abbiano una popolazione non superiore a 15.000 abitanti), gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il successivo comma 2 stabilisce che i capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge, mentre il comma 3 dispone che, nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni medesimi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia. Il comma 4 prevede poi che l'applicazione del comma 3 non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

Infine il comma 5 prevede che per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalla rispettiva legislazione.

L'articolo 4, comma 1, sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilendo che per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo del medesimo comma 2 – relativo al divieto di ricandidarsi immediatamente dopo due mandati consecutivi – si applica invece allo scadere del terzo mandato, computando anche il mandato in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il predetto comma 2, tuttavia, non si applica ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

L'articolo 4, comma 2, stabilisce poi che, limitatamente all'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del citato testo unico degli enti locali, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti

i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli aventi diritto. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Si prevede infine che, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri, pari a euro 7.573.859, per l'anno 2024, mentre l'articolo 6 dispone la vigenza del decreto-legge dal 30 gennaio 2024.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. – Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(799) Gisella NATURALE e altri. – Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore SATTÀ (*FdI*), relatore, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che hanno l'obiettivo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che si trovano in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare.

La Commissione di merito ha adottato, il 1° febbraio 2024, il disegno di legge n. 787, approvato dalla Camera dei deputati, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

Il provvedimento si compone di un unico articolo e conferisce una delega al Governo, con l'obiettivo di rispondere alle criticità di quanti – circa due milioni di elettori, secondo i dati più recenti dell'ISTAT – lavorano o studiano in una città diversa da quella di residenza e che a ogni tornata elettorale rinunciano a esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti. Si prevede anche la rimodulazione della tariffa agevolata per i servizi di trasporto in favore degli elettori, residenti in Italia e all'estero, che si recano a votare nel comune di iscrizione elettorale.

La delega dovrà essere esercitata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, nonché dei seguenti principi e

criteri direttivi: con riferimento alle consultazioni referendarie, previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedere, per gli elettori che, per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di *caregiver* familiare, si trovino, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare nel comune di temporaneo domicilio; con riferimento alle elezioni europee, prevedere, per i richiamati elettori che si trovino, per un periodo di almeno tre mesi, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare per liste e candidati della circoscrizione elettorale di residenza presso sezioni speciali, a tal fine istituite in ogni capoluogo di regione; individuare i termini e le modalità per la presentazione, anche in via telematica, della richiesta di accedere al voto in un comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori interessati, in occasione delle consultazioni referendarie ed europee.

Si prevede, inoltre, un opportuno doppio passaggio in sede di espressione dei pareri delle competenti Commissioni delle Camere, ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega. In tale sede di confronto Parlamento-Governo, si potranno definire soluzioni normativamente e tecnologicamente avanzate, in linea con gli indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate da altri Stati europei, che tutelino effettivamente l'esercizio del diritto di voto di tutti gli elettori a vario titolo fuorisede.

La proposta reca, inoltre, la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del principio di delega riferito alle elezioni europee, con particolare riferimento all'istituzione delle sezioni speciali nei capoluoghi di regione.

Infine, si prevede che l'esito delle prime consultazioni europee e referendarie svolte secondo le nuove modalità, sia valutato ai fini dell'eventuale estensione, anche alle elezioni politiche, della possibilità per gli elettori che si trovano temporaneamente in un comune situato in una regione diversa da quella del comune d'iscrizione elettorale, di esercitare il diritto di voto nell'ambito del comune in cui sono domiciliati.

Nel complesso, il disegno di legge si prefigge l'obiettivo di valorizzare il diritto di elettorato attivo, collocandosi nel solco della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, in un'ottica di contrasto alla crisi della partecipazione elettorale e quindi dell'intero circuito democratico. La proposta risulta conforme al dettato costituzionale, con riferimento, in particolare, agli articoli 2 e 48 della Costituzione, ai sensi dei quali il voto è « *diritto inviolabile* » e « *dovere civico* », e all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che prescrivendo all'insieme dei pubblici poteri di rimuovere ogni ostacolo « *di ordine economico e sociale* » che *impedisca la « partecipazione all'organizzazione politica del Paese »*, richiede che la « *libertà e l'eguaglianza dei cittadini* » siano garantite anche nel momento fondamentale dell'esercizio del voto.

Infine, la proposta si pone in piena coerenza con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il

3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto. In particolare, nel « considerando » n. 30 si ritiene essenziale facilitare l'accesso al voto nelle elezioni europee e garantire che tutti gli aventi diritto, compresi i cittadini dell'Unione residenti al di fuori del loro Paese d'origine, le persone che non hanno una residenza permanente, le persone che risiedono in contesti residenziali chiusi, le persone senza fissa dimora, mentre nel « considerando » n. 33 si invita gli Stati membri a valutare la possibilità d'introdurre strumenti complementari di sostegno, come il voto in presenza anticipato e il voto per delega, nonché il voto elettronico e via Internet, conformemente alle rispettive tradizioni nazionali, tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in tali settori e prevedendo adeguate salvaguardie per garantire l'affidabilità, l'integrità, la segretezza del voto, l'accessibilità per le persone con disabilità, la trasparenza nella progettazione e nell'impiego dei sistemi elettronici e via *Internet*.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ricorda che il disegno di legge, detta anche legge « voto dove vivo » in nome del comitato che da anni cerca di promuovere l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, era nato come testo normativo di efficacia diretta ed è stato svuotato da questa maggioranza che vuole, invece, prevedere una delega, dai contorni vaghi, da esercitare entro 18 mesi. Esprime quindi incomprensione per la probabile inapplicabilità alle elezioni europee di quest'anno e per l'esclusione dal campo di applicazione della legge delle elezioni politiche. Ritiene quindi questa un'occasione persa per porre fine a un diritto denegato in Italia e vigente invece in tutti gli Stati membri salvo Cipro e Malta.

Il PRESIDENTE evidenzia le opportune disposizioni che si riferiscono al voto degli italiani all'estero, in cui si stabiliscono le condizioni, tra cui tariffe e oneri relativi agli spostamenti previsti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

(762) MARTI e altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, finalizzato, come dichiarato nella relazione illustrativa, al rilancio dell'ecosistema artistico italiano, per consentire ai professionisti dell'arte del nostro Paese di competere alla pari con i loro colleghi europei. Ricorda inoltre che l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea ha aperto nuove prospettive in questo ambito per l'Italia e gli altri Stati membri.

Il provvedimento si compone di 5 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità della proposta, la quale, nell'ottica del rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, introduce disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e prevede la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione.

L'articolo 2 apporta modificazioni al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, intese ad armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea. Tra esse segnala l'adeguamento a 70 anni, in luogo dei vigenti 50, della data di anzianità dei beni e degli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione preventiva all'esportazione del bene. Rileva anche l'allineamento alla normativa europea per quanto riguarda la fissazione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la circolazione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea. Inoltre si prevede l'estensione da 40 a 60 giorni del termine per la conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla libera circolazione dei beni culturali e l'introduzione del cosiddetto « silenzio-assenso » qualora non sia stato opposto il diniego, con l'obiettivo di assicurare tempi congrui e certi al procedimento medesimo.

L'articolo 3, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2022/542, previsto dalla legge di delegazione europea 2022-2023, in fase di definitiva approvazione presso il Senato, e della successiva emanazione del decreto delegato di revisione della disciplina sull'IVA, dispone, dall'anno 2024, l'esenzione dall'IVA per le vendite, fino all'importo di 20.000 euro, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore o uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

L'estensione dell'aliquota ridotta, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, consentirà una più ampia fruizione dei beni culturali e, conseguentemente, fornirà un sostegno alla produzione contemporanea di opere di arte e agli stessi artisti.

L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, quantificati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mentre l'articolo 5 fissa la data di entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 8 febbraio 2024

Plenaria

200^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(316) BERGESIO. – *Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne*

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra l'emendamento approvato, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma che la destinazione dei proventi derivanti dalle violazioni ivi richiamate al Fondo antibracconaggio ittico non determini effetti negativi per la finanza pubblica.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento sull'emendamento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Deputato DONZELLI e altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto »*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non

ha al riguardo osservazioni da formulare, atteso che le spese di funzionamento della Commissione sono poste esclusivamente a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore PRESIDENTE (*FdI*) propone di esprimere un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

(1005) *Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Borghi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota depositata nella seduta pomeridiana di ieri, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, comma 2, il Governo ha chiarito che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'effetto negativo relativo alla detrazione ai fini IRPEF del 19 per cento risulta del tutto compensato dalle imposte dirette versate sui maggiori redditi riferibili ai premi assicurativi sui contratti aggiuntivi, in quanto derivanti da obbligo di legge, rispetto a quelli ordinariamente stipulati; è stato confermato che la disposizione, prevedendo l'obbligo di assicurazione del rischio di eventi calamitosi per i contribuenti che beneficeranno dell'agevolazione di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, determinerà un incremento dei contratti assicurativi rispetto a quelli già stipulati ordinariamente, evidenziando che lo sviluppo di questo segmento assicurativo, causato dall'obbligatorietà prevista normativamente, determinerà, come indicato nella relazione tecnica, effetti sia negativi sia positivi, legati entrambi al numero di contratti assicurativi aggiuntivi, che non si sarebbero stipulati in assenza della disposizione; in particolare, sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle Persone Fisiche presentate nell'anno 2022 (anno d'imposta 2021), è stato chiarito dal Governo che l'ammontare dei premi detraibili dall'IRPEF nella misura del 19 per cento, relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, è pari a 37,9 milioni di euro (detrazione spettante pari a circa 7 milioni di euro), per circa 293 mila soggetti distribuiti a livello nazionale, con una detrazione media di 24 euro pro capite. A tale riguardo, considerando il dato com-

plessivo del patrimonio immobiliare interessato, il Governo ha chiarito che risulta plausibile stimare un numero aggiuntivo di assicurazioni che saranno stipulate in base al quale, pur in assenza di un dato puntuale relativo agli immobili interessati, vengono stimati effetti di segno opposto, derivanti da ogni nuovo contratto assicurativo, con maggiore detrazione IRPEF e maggiori imposte in capo alle assicurazioni, tali da compensarsi e determinare così la neutralità della disposizione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il sottosegretario FRENI non ha rilievi da formulare sulla proposta della relatrice, sulla quale pertanto conviene.

Il senatore PATUANELLI (M5S) segnala come, nella nota depositata ieri dal Governo, venga prospettata la compensazione, dal punto di vista finanziario, degli effetti negativi con opposti effetti finanziari positivi, tale da determinare la neutralità della disposizione interessata.

Nel prendere atto con favore di questo cambiamento di postura del Governo, preannuncia che tale significativa novità verrà fatta valere anche in futuro, nella valutazione dei profili finanziari dei provvedimenti all'esame della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pit-talis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine alla relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

Il sottosegretario FRENI, chiedendo venia per l'attesa, confida che la relazione tecnica verificata possa essere depositata all'inizio della prossima settimana.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 8 febbraio 2024

Plenaria

124^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Previa dichiarazione contraria, a nome della propria parte politica, della senatrice TAJANI (*PD-IDP*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1005) *Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il PRESIDENTE, come già ipotizzato nella seduta del 6 febbraio scorso, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno nella giornata di domani, venerdì 9 febbraio, a orario da stabilire.

Si apre quindi un breve dibattito al quale partecipano i senatori Cristina TAJANI (*PD-IDP*) e CROATTI (*M5S*) e il PRESIDENTE, in esito al quale la Commissione conviene di fissare il termine in oggetto alle ore 12 di lunedì 12 febbraio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(816) *Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del 31 gennaio.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati 40 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) chiede se, con riferimento all'Atto del Governo n. 116, in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, i Gruppi possono ancora segnalare soggetti da ascoltare.

Il PRESIDENTE la rassicura in tal senso, invitando tuttavia i Gruppi a farlo entro la giornata di oggi per permettere una migliore organizzazione dei lavori della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il senatore CROATTI (*M5S*) sollecita un aggiornamento sull'*iter* del disegno di legge riguardante il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle (Atto Senato n. 484), con particolare riferimento al parere da parte del Governo sugli emendamenti presentati, e dell'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, relativo alla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno.

Il PRESIDENTE informa che, per quanto riguarda l'Atto Senato n. 484, la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica per verificare la correttezza della quantificazione degli oneri previsti, quindi è probabile che il seguito dell'esame slitti ancora di qualche giorno. Relativamente invece all'Atto di sindacato ispettivo n. 7-00007, avverte che la Commissione è in attesa della rimodulazione della proposta di risoluzione, chiarendo al contempo che, qualora il testo non fosse condiviso, sarebbe possibile presentarne uno alternativo, in attesa di una revisione incisiva della materia, che non potrebbe che essere frutto di uno specifico intervento normativo.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE anticipa che, a causa di impegni istituzionali a Bruxelles che lo coinvolgono nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 febbraio, la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di mercoledì 14.

Prende atto la Commissione.

Alla luce dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta pomeridiana odierna, prevista alle ore 14.

Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sull'Atto del Governo n. 116

(Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza), svolte ieri in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione di successive audizioni.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE informa che la seduta pomeridiana odierna, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 816

G/816/1/6

GARAVAGLIA

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 816, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti,

premesso che:

con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articoli da 25 a 32, è stato introdotto in Italia il cosiddetto « Start-up Act », un quadro normativo finalizzato a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese *start-up* innovative;

più di recente, il 19 luglio 2023, è stato approvato in prima lettura alla Camera dei deputati il progetto di legge A.C. 107 a prima firma Centemero, attualmente in esame al Senato della Repubblica;

in coerenza e continuità con i provvedimenti sopramenzionati, risulterebbe importante un rafforzamento degli investimenti in *start-up* e PMI innovative e imprese quotate in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo di Fondi per investimenti in *start-up* e PMI innovative e imprese quotate in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione » autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di *start-up* e PMI innovative e imprese quotate in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione, aventi sede legale in Italia; e di prevedere la possibilità di incrementare il Fondo di Fondi anche con risorse provenienti da soggetti

non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso.

Art. 1.

1.0.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

« Art. 1-bis.

(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 1-ter al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio na-

zionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

b) *scouting*, *mentoring* e *coaching* di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

c) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-ter.

(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)

1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito *internet* del Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo. ».

1.0.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)

1. Al fine di sostenere le *start-up* e le PMI innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono *start-up* o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

« Art. 1-bis.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *Venture Capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies.1*), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, unicamente in *start-up* e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.

3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* e PMI innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 1-ter.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-ter.

(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)

1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato "Registro".

2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del *concept* di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e PMI innovative.

4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.

5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».

1.0.4

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento".

2 Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione agli investimenti effettuati decorrere dall'autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ».

1.0.5

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "che investano prevalentemente in *start-up* innovative" sono inserite le seguenti: "o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.";

b) al comma 4, dopo le parole: "o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative" sono inserite le seguenti: ", direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio." ».

1.0.6

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinarsi esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente.”;

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinarsi esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente.” ».

1.0.7

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

“7-ter. Ai fini della determinazione del periodo d'imposta di riferimento per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo, l'investimento tramite strumenti finanziari partecipativi o nella forma del finanziamento mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria

in capitale, non rimborsabili, si intende effettuato alla data del successivo versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale.”».

1.0.8

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis, sono aggiunti i seguenti:

“7-ter. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo, gli investimenti non possono determinare l'acquisizione di una partecipazione qualificata nella *start-up* innovativa destinataria dell'investimento da parte del contribuente, né l'attribuzione a esso di facoltà o diritti maggiori di quelli previsti per una partecipazione qualificata, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. Qualora il contribuente, anche per effetto di più acquisti successivi nell'arco di un triennio, venga a detenere una partecipazione qualificata o ad acquisire diritti assimilabili, decade dal beneficio dal periodo d'imposta in cui si verificano le predette condizioni.

7-quater. I benefici di cui al presente articolo non spettano qualora il contribuente o la società che sottoscrive l'investimento o altri soggetti a essi riconducibili siano anche prestatori di servizi a pagamento in favore della *start-up* innovativa destinataria dell'investimento, anche in forma indiretta o mediante soggetti collegati, per un valore dei servizi resi superiore al 25 per cento della somma investita. Nel caso in cui il corrispettivo per la prestazione di servizi superiori, nel corso del triennio successivo all'investimento, il valore indicato al primo periodo, il contribuente decade dal beneficio e ha l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.”».

1.0.9

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 1-bis.***(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)*

1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.”;

b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La detrazione è concessa in via prioritaria rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 entro il limite previsto dal regime ‘*de minimis*’. Sulla quota dell'investimento che eccede il limite massimo ammissibile ai sensi del regime ‘*de minimis*’ si applica la detrazione di cui all'articolo 29, commi 1, 7 e 7-bis.”;

c) al comma 3, le parole: “di euro 100.000” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 300.000”;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3-bis. Salvo quanto diversamente disposto dalla *start-up* innovativa con propria deliberazione assembleare, nel caso di investimenti effettuati attraverso aumenti di capitale ovvero sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi o finanziamenti mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, in qualsiasi forma realizzati, anche mediante raccolta di capitali di rischio tramite i portali *online* di cui all'articolo 30, il cui importo complessivo sia superiore al valore massimo agevolabile ai sensi del regime ‘*de minimis*’, il diritto alla detrazione di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto agli investitori secondo il principio di priorità temporale dell'investimento, nell'ordine risultante dalla data di ricezione del versamento da parte della società.” ».

Art. 2.**2.1**

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Per gli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul red-

dito delle persone fisiche ai sensi degli articolo 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il contribuente può optare per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui è effettuato l'investimento. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

2.2

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

Al comma 1, sostituire le parole: « dell'articolo 29-bis » con le seguenti: « degli articoli 29 e 29-bis » e le parole: « comma 9-ter » con le seguenti: « commi 9 e 9-ter ».

2.3

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

2.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al fine di agevolare gli investimenti in *start-up* e piccole e medie imprese innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

a) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative;

b) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

c) Nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

d) Nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita. ».

2.5

LA MARCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai cittadini oriundi italiani che risiedono all'estero ma che intendono avviare una *start-up* con sede legale in Italia e che ivi sviluppano la propria attività. ».

2.6

NICITA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Per gli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora vengano effettuati tramite sottoscrizione di accordi di quasi-*equity* in forma di investimento in convertendo, con conferimento nello stato patrimoniale della *start-up* innovativa o PMI innovativa, la detrazione d'imposta è riconosciuta nell'anno fiscale in cui è effettuato il versamento ».

2.0.1

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Esonero contributivo per start-up innovative e PMI innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, ai datori di lavoro di *start-up* innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Al fine di incentivare le iniziative di cui al presente articolo, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il limite complessivo di euro 3.000.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.2

LA MARCA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Fondo per la creazione in Italia di start-up innovative da parte di cittadini non residenti discendenti in linea retta di cittadini italiani emigrati all'estero)

1. Al fine di promuovere la creazione nel territorio dello Stato italiano di imprese *start-up* innovative da parte di cittadini stranieri discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da cittadini non residenti discendenti in linea retta di cittadini italiani emigrati all'estero che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 250.000 euro per ogni progetto.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi. ».

2.0.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***« Art. 2-bis.***(Fondo per lo sviluppo di start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite da giovani fino a 29 anni di età)*

1. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 29 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.4

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***« Art. 2-bis.***(Incentivi all'aggregazione)*

1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni

di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano *start-up* o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpellato di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi. ».

2.0.5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital - FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital - CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)

1. Le imprese che investono in Fondi di *Venture Capital* – FVC – o in iniziative di *Corporate Venture Capital* – CVC – per lo sviluppo di

start-up e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

a) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da *start-up* o da PMI innovative;

b) in beni immateriali acquisiti da *start-up* o da PMI innovative;

c) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università. ».

2.0.6

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

*(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria
e delle forme pensionistiche complementari)*

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di *Venture Capital* – FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies.1*), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.

3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle parte-

cipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento. ».

2.0.7

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

*(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria
e delle forme pensionistiche complementari)*

1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare destinano somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi per il Venture Capital (FVC), in fondi promossi da incubatori certificati italiani o da reti di investitori informali o in società di investimento.

2. Gli enti e i fondi di cui al comma 1 possono dedurre fiscalmente il 30 per cento delle somme destinate agli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli enti e dei fondi di cui al comma 1 le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da reti di investitori informali o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative o PMI innovative. ».

2.0.8

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

“7-ter. A decorrere dall'anno 2023, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il *Venture Capital* (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e piccole e medie imprese innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-quater. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo.” ».

2.0.9

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

« Art. 2-bis.

(Piani d'investimento dell'Inail per le start-up)

1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2024, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e pa-

trimoniale di imprese *start-up* con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;

b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a *start-up* di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza. ».

Art. 3.

3.1

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

Al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera b), numero 2).

3.2

LA MARCA

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: « uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo » aggiungere le seguenti: « o in uno Stato estero previo il possesso della cittadinanza italiana ».

3.3

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: « all'articolo 29 » con le seguenti: « agli articoli 29 e 29-bis » e le parole: « comma 9 » con le seguenti: « commi 9 e 9-ter ».

3.0.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di fondi di *Venture Capital* – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel*, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies.1*), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente. ».

3.0.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di fondi di *Venture Capital* – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies.1*), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2024 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

5. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative", con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a

1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 5.

7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.0.3

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2023, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.0.4

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di cessione del credito d'imposta ricerca e sviluppo da parte di start-up e PMI innovative)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 204 è aggiunto il seguente:

“204-bis. Limitatamente alle *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 è consentita, su base opzionale ed in alternativa alla fruizione diretta del credito d'imposta mediante compensazione ai sensi del precedente comma 204, la cessione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 esclusivamente in favore di banche, ovvero di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. La cessione è ammessa previo il rilascio di una idonea certificazione attestante l'effettiva attività svolta resa ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.” ».

3.0.5

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, il “Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative”, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3.0.6

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo nell’ambito di contratti stipulati con start-up innovative)

1. A decorrere dal periodo d’imposta 2024, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso di contratti di ricerca stipulati con *start-up* innovative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 250 per cento del loro ammontare. ».

3.0.7

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.**

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità alle start-up innovative)

1. All'articolo 26, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96” ».

3.0.8

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.**

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di esclusione dell'applicazione della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali in favore di start-up innovative)

1. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali.”.

2. L'esenzione di cui al precedente comma trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

3.0.9

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.***(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative)*

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29-*bis* è aggiunto il seguente:

“Art. 29-ter*(Incentivi agli investimenti in forma di prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione con opzioni convertibili)*

1. Le detrazioni e le deduzioni di cui ai precedenti articoli 29 e 29-*bis* trovano applicazione, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche agli investimenti nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative effettuati dal contribuente direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative, che assumono la forma di prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione che prevedano la successiva conversione del somma investita in capitale sociale al verificarsi di determinate condizioni o termini. Il diritto all'agevolazione spetta all'atto dell'esercizio dell'opzione di conversione e il successivo versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo quanto previsto dal successivo comma.

3. Limitatamente agli investimenti al di fuori del regime del *de minimis*, l'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata, ove richiesto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle imprese e dal *made in Italy.*” ».

3.0.10

CROATTI, BARBARA FLORIDIA, TURCO, SIRONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 3-bis.***(Servizi di consulenza in favore di start-up innovative)*

1. Allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da ripartire per le seguenti finalità:

a) 8 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*Voucher 3I – Investire in innovazione*);

b) 12 milioni di euro annui per il sostegno alla spesa per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, diversi da quelli di cui alla lettera a).

2. Gli interventi di sostegno agli investimenti cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 25 o 28 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento “*de minimis*” ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato.

3. Una quota delle entrate dello Stato di cui all'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui dal 2024 al 2027, è riassegnata per le finalità di cui al comma 1.

4. Al fine di stabilizzare il sostegno alle *start-up* innovative e PMI innovative, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede annualmente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure di sostegno agli investimenti, gestite direttamente o per il tramite di soggetti gestori. ».

Art. 4.

4.1

NICITA

Al comma 1, sostituire le parole: « euro 50 milioni » con le seguenti: « euro 100 milioni ».

4.0.1

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Banca dati unica e portale web)

1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:

a) una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione europea rivolti alle imprese;

b) un portale *web* unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale *web* sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

4.0.2

TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, MANCA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« Art. 4-bis.

(Semplificazioni)

1. Alle società aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitarie, previste dal regolamento di cui al

decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di *software*, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni. ».

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Giovedì 8 febbraio 2024

Plenaria

102^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. – Modifiche all’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere non ostativo sull’unico emendamento approvato al disegno di legge, che era volto a recepire la condizione, posta ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere non ostativo della Commissione bilancio.

Ricorda che nella seduta di ieri era stato disposto l’accantonamento dell’esame dell’ordine del giorno G/805/1/7 del senatore Pirondini, in riferimento al quale si era registrato il parere favorevole della relatrice e contrario del Governo.

Il sottosegretario OSTELLARI conferma l’orientamento contrario del Governo sull’atto di indirizzo.

Dopo che il senatore PIRONDINI (M5S) ha dichiarato di insistere per la votazione del proprio ordine del giorno, quest'ultimo, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore PIRONDINI (M5S) esprime rammarico per la mancata approvazione e per l'indisponibilità del Governo a fornire una convincente motivazione del mancato accoglimento del proprio atto di indirizzo.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) invita la Commissione a cogliere l'occasione della mancata approvazione dell'ordine del giorno per svolgere un approfondimento rispetto alle finalità in esso richiamate, che giudica condivisibili, affinché si valorizzi il Fondo unico per lo spettacolo, che non può a suo avviso essere considerato quale mero strumento per sostenere oneri finanziari contenuti in provvedimenti di spesa.

Il PRESIDENTE avverte che, trattandosi di un disegno di legge composto da un articolo unico, la votazione dell'articolo 1 coincide con quella volta a conferire il mandato al relatore.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il PRESIDENTE registra che sulla votazione la Commissione si è espressa all'unanimità.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) esprime soddisfazione per l'avvenuta approvazione del disegno di legge, a sua prima firma, di cui auspica una sollecita calendarizzazione in Aula e un rapido avvio dell'esame presso la Camera dei deputati.

Coglie l'occasione per rivolgere un sentito ringraziamento alla Presidenza, al senatore Ancorotti e agli altri cofirmatari dell'iniziativa legislativa, che riconosce il valore di un evento culturale di rilievo internazionale qual è il Monteverdi Festival di Cremona.

La seduta termina alle ore 9,30.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Giovedì 8 febbraio 2024

Plenaria

101^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il ministro delle imprese e del made in Italy Urso.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente DE CARLO comunica che il Governo ieri ha presentato l'emendamento 2.0.1000, pubblicato in allegato, su cui si era già convenuto di fissare a martedì 13 febbraio, alle ore 12, il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Poiché non ci sono ulteriori interventi in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale. Dà quindi la parola al ministro Urso, per la replica.

Replica il ministro URSO, premettendo di aver ritenuto doveroso fornire risposte alle osservazioni emerse tanto nel dibattito quanto durante le audizioni, nonché rendere noti gli aggiornamenti sui recenti sviluppi della vicenda relativa a un *asset* fondamentale per l'industria italiana. Ricorda quindi che il Governo è intervenuto, sin dall'inizio della legislatura, per garantire la continuità produttiva e salvaguardare le aziende dell'in-

dotto con il decreto-legge n. 2 del 2023, che ha determinato il rafforzamento patrimoniale di Acciaierie d'Italia attraverso un finanziamento di 680 milioni di euro. Successivamente, con il decreto-legge n. 4 del 2024, attualmente all'esame della Commissione, si è stabilito che il Dicastero dell'economia possa concedere un ulteriore finanziamento di 320 milioni di euro. Da ultimo, ricorda che il decreto-legge n. 9 del 2024 ha inteso tutelare le imprese dell'indotto, penalizzate dalla precedente amministrazione straordinaria, anche attraverso la cessione *pro soluto* dei crediti, con garanzia di SACE S.p.A.. A tale ultimo riguardo, puntualizza che l'emendamento 2.0.1000, presentato ieri dal Governo, riproduce i contenuti del predetto decreto-legge n. 9, onde esaminarli nell'ambito del provvedimento in titolo.

In relazione ai quesiti posti in discussione generale, si sofferma anzitutto sulla gestione, rammentando che sono stati invocati tanto l'aumento della partecipazione pubblica, quanto l'ingresso di nuovi *player* privati. In merito, precisa che l'articolo 1 del decreto-legge n. 4, novellando il decreto-legge n. 347 del 2003, prevede che qualsiasi socio che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie – come Invitalia – possa chiedere l'ammissione all'amministrazione straordinaria. Nel rimarcare la novità di tale previsione, fa notare che ad essa si accompagna un meccanismo che evita la composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. In forza di tali disposizioni, Invitalia ha presentato l'istanza volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per l'apertura dell'amministrazione straordinaria, mentre il socio privato ha domandato l'avvio della composizione negoziata. Riferisce pertanto che, in virtù del parere dell'esperto nominato in tale procedimento, il percorso di risanamento per la composizione negoziata della crisi è stato ritenuto impraticabile. Inoltre, il tribunale di Milano ha respinto la richiesta inibitoria sollecitata da Acciaierie d'Italia, confermando la compatibilità del decreto-legge n. 4 con il diritto dell'Unione europea e la Costituzione. Afferma perciò che, pur essendovi le condizioni per dar corso all'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia, sono in atto interlocuzioni con il socio privato, che auspica portino a una soluzione condivisa. Qualora ciò non accadesse, il Governo ha già adottato strumenti idonei, in caso di esito negativo dei negoziati.

Con particolare riferimento alle imprese dell'indotto, fa presente che il decreto-legge n. 9, confluito nell'emendamento 2.0.1000, consente alle aziende di richiedere agli istituti bancari la cessione dei crediti, prima dell'amministrazione straordinaria. Sottolinea comunque che attualmente Acciaierie d'Italia non ha fornito informazioni esaurienti a SACE. Dopo aver richiamato le ulteriori misure in favore delle aziende dell'indotto, tra cui menziona l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, rileva che sono state tutelate soprattutto quelle imprese che hanno prodotto, negli ultimi due esercizi, oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti del committente ammesso all'amministrazione straordinaria, al fine di tutelare le monocommitenze, come del resto è emerso durante le audizioni. È stata inoltre consentita la prededucibilità dei crediti vantati

nei confronti dell'ex Ilva S.p.A.. In considerazione delle dichiarazioni rese dal Presidente della regione Puglia durante l'audizione in Commissione, comunica che sono in corso approfondimenti con il presidente Emiliano per valutare la possibilità di utilizzo anche degli strumenti regionali in sostegno alle aziende dell'indotto.

Quanto alla tutela occupazionale, rimarca che si è intervenuti in modo specifico anche nei confronti dei lavoratori dell'indotto, con una integrazione al reddito di sei settimane, che potrà eventualmente essere prolungata. Precisa poi che le eventuali riduzioni orarie, in base al decreto-legge n. 4, non possono riguardare i lavoratori impegnati in programmi di manutenzione e sorveglianza. In merito alla sicurezza, rende noto che lo scorso 2 febbraio i commissari straordinari hanno svolto un'ulteriore ispezione presso gli impianti per scongiurarne lo spegnimento. Riferisce tuttavia che l'azienda non ha reso fruibili le informazioni necessarie.

In ordine alla tutela dell'ambiente, manifesta piena consapevolezza circa l'esigenza di coniugare la continuità produttiva con l'occupazione, la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini, soffermandosi altresì sulla revisione in atto dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Afferma con determinazione la volontà di proseguire nel risanamento ambientale e nella decarbonizzazione, sottolineando il carattere strategico dell'impianto siderurgico per la produzione di acciaio in Italia.

Avviandosi alla conclusione, fa notare che i quattro poli produttivi italiani, quali le Acciaierie del Nord Italia, il polo di Terni, gli impianti di Piombino e gli stabilimenti di Taranto risultano assolutamente complementari tra loro.

Il presidente DE CARLO, nel ringraziare il Ministro per la puntuale replica anche rispetto alle oltre trenta audizioni svolte dalla Commissione, ritiene che alla luce degli elementi innovativi emersi e della presentazione dell'emendamento 2.0.1000, possa essere consentita una breve riapertura del dibattito. Propone quindi di contenere gli interventi nella durata massima di cinque minuti, per permettere al Ministro di rispondere.

La Commissione conviene.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) ritiene che permanga una condizione di attesa e incertezza sul futuro di Acciaierie d'Italia. Afferma poi che i provvedimenti all'esame hanno determinato una situazione che giudica fallimentare, al limite del collasso. Nel ritenere del tutto interlocutori i decreti-legge nn. 4 e 9, rileva criticamente che essi non definiscono l'idea del Governo sull'esito di tale vicenda, né delineano una strategia per il futuro.

Reputa poi che l'amministrazione straordinaria rappresenti una « misura tampone » e sollecita il Ministro a chiarire quali siano i margini dell'intervento dello Stato e se si intendano individuare *player* privati. Re-

gistra pertanto con disappunto una certa opacità dell'Esecutivo, anche rispetto alle contraddizioni tra i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, a vario titolo interessati dalla vicenda dell'ex Ilva S.p.A.. Invoca invece l'esigenza di garantire la sicurezza strategica anche sul piano geopolitico, quanto mai necessaria per la continuità produttiva, il risanamento ambientale e la tutela dell'occupazione.

Dopo aver ribadito l'incapacità dei due provvedimenti d'urgenza di dare risposte a tali interrogativi, ritiene che le misure in favore dell'indotto non raggiungano tutti gli obiettivi prefissati, escludendo altre imprese che hanno concorso all'attività della società. Anche la cassa integrazione, prosegue, costituisce una « misura tampone », che non garantisce tutti i lavoratori. Preannuncia conclusivamente la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 986, nonché subemendamenti all'emendamento 2.0.1000, affinché si faccia maggiore chiarezza e si diradi l'incertezza.

Il relatore POGLIESE (*FdI*) ringrazia il Ministro per la sensibilità dimostrata a riferire in Commissione, nonostante i ripetuti cambiamenti di giorni e orari dovuti all'organizzazione dei lavori dell'Assemblea. Nel ricordare che il Governo è intervenuto per la seconda volta in sedici mesi sulla vicenda dell'ex Ilva S.p.A., i cui problemi hanno radici antiche, deplora che in passato siano stati commessi numerosi errori, per fronteggiare i quali sono stati adottati oltre quindici provvedimenti d'urgenza.

Nega dunque l'opacità lamentata dal senatore Martella, ravvisando invece l'assenza di trasparenza in altri contesti governativi e normativi. In relazione all'attuale situazione della società, giudica necessari gli interventi adottati con i decreti-legge nn. 4 e 9, che hanno affrontato tutte le tematiche venute alla luce durante le audizioni. In proposito, richiama le affermazioni del Presidente di Confindustria circa il carattere indispensabile dello stabilimento di Taranto, come dimostrano infatti le azioni dell'Esecutivo.

Riconosce comunque che vi siano anche argomenti di tipo geopolitico legati all'industria siderurgica. Con particolare riferimento all'emendamento 2.0.1000, ravvisa alcune criticità in ordine alla prevedibilità dei crediti, in quanto potrebbero prodursi delle improprie discriminazioni tra i creditori.

Il senatore CALENDÀ (*Misto-Az-RE*), nel dichiararsi consapevole della complessità della vicenda in esame anche in ragione della sua scorsa esperienza di Ministro, ne individua il punto critico nella soppressione del cosiddetto « scudo penale » dell'Ilva e nella prosecuzione del rapporto con l'azienda ArcelorMittal – con la quale, sulla base delle dichiarazioni del Ministro, sono attualmente in corso interlocuzioni – in assenza di una regolazione contrattuale. Ritiene, al riguardo, che l'unica condizione per la prosecuzione della cooperazione con l'azienda siderurgica sia il ripristino delle precedenti condizioni del contratto, venuto

meno in conseguenza dell'abrogazione delle disposizioni relative allo scudo penale. Qualora tale condizione si dimostri impraticabile, si renderà inevitabile espletare una nuova gara, con aggiudicazione a un diverso *partner*, considerato che l'amministrazione straordinaria non può che rappresentare una « soluzione ponte » verso una successiva vendita.

Evidenzia, quindi, che la complessità della questione è altresì connessa agli stringenti vincoli imposti dalla normativa europea al settore della produzione dell'acciaio, alcuni dei quali – tra essi la decarbonizzazione dell'industria siderurgica europea – appaiono, a suo giudizio, di impossibile realizzabilità.

Si dichiara, infine, convinto che un aspetto cruciale sia quello di chiarire con le istituzioni locali e con le rappresentanze sindacali che non sono ipotizzabili una tutela dei livelli occupazionali e una garanzia di elevata protezione ambientale, mediante l'applicazione della tecnologia dell'acciaio *green*, a prescindere da una effettiva produttività degli impianti ex Ilva.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato a sua volta alcune riflessioni emerse in sede di audizione del Presidente di Confindustria, richiama l'attenzione su altri stabilimenti siderurgici situati in Piemonte e in Liguria (menziona, in particolare, quelli di Racconigi, Gattinara, Novi Ligure e Genova Cornigliano), che stanno fronteggiando situazioni di crisi di produzione al pari dello stabilimento di Taranto. Al riguardo, domanda al Ministro se il Governo intenda assumere anche per tali sedi misure di garanzia della continuità produttiva. Richiamando poi il parere espresso dalla 10^a Commissione, si chiede se sia possibile rivedere alcuni criteri previsti dall'emendamento 2.0.1000 per l'accesso ai benefici.

Dichiara, conclusivamente, la sua condivisione rispetto al percorso intrapreso dal Governo indirizzato alla ricerca di un punto di equilibrio tra garanzia dell'indotto, tutela dei livelli occupazionali, protezione dell'ambiente e della salute, nella prospettiva di individuare un *partner* affidabile.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), manifestando la sua approvazione per l'invito del senatore Bergesio a porre attenzione anche ad altre realtà siderurgiche del Paese, si sofferma sulla situazione dell'azienda Sannac S.p.A., per la rilevazione dei cui stabilimenti è stata avanzata nei giorni scorsi, da parte del gruppo Beltrame, una manifestazione di interesse, che è attualmente al vaglio del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Sollecita, al riguardo, l'attenzione del Governo nella prospettiva di un rilancio dello stabilimento sardo.

Passando poi a considerare le disposizioni relative alla prededucibilità dei crediti, di cui all'articolo 2-*quater* della proposta emendativa 2.0.1000 presentata dal Governo (già articolo 3 del decreto-legge n. 9 del 2024), pone in evidenza come la carenza di esatte informazioni sull'entità di tali crediti, in particolare sull'entità dei crediti garantiti da Sace, non consenta di valutare gli effetti della misura in esame.

Risponde infine ai quesiti posti il ministro URSO, il quale, nel respingere ogni accusa di presunta opacità del Governo in carica, dà conto dell'articolato e costante confronto condotto dal Ministero con la parte aziendale, con il socio pubblico e con le rappresentanze sindacali anche dell'indotto. Ritiene, in proposito, che, una volta che sarà stata risolta la questione del rilancio dell'impianto di Taranto, si renderà necessario procedere ad accertamenti volti a fare chiarezza sulle opacità che, a suo giudizio, hanno caratterizzato gestioni governative pregresse.

Dichiara poi di condividere i rilievi circa la carenza di informazioni sia sui crediti esistenti sia, più in generale, sui dati effettivi dell'attività produttiva dell'azienda siderurgica e sulle reali condizioni di sicurezza degli impianti.

Fa presente di aver avuto consapevolezza di tale situazione di incertezza sin dai tempi di svolgimento della sua attività in Parlamento, come dimostrano gli atti parlamentari di cui fu promotore e i suoi interventi volti, anche in occasione della discussione sull'abrogazione delle disposizioni relative allo scudo penale dell'Ilva, a garantire un sistema normativo di salvaguardia, in grado di funzionare anche in difetto di leale collaborazione da parte dell'Azienda. Da tale consapevolezza è discesa, più recentemente, l'introduzione della disposizione che consente al socio che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie, in presenza di determinati requisiti, di richiedere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. I due provvedimenti d'urgenza completano dunque le misure di salvaguardia, anche dell'indotto, che fu pesantemente penalizzato dalla precedente amministrazione straordinaria.

Concorda poi con gli interventi che hanno individuato un aspetto fondamentale ai fini della soluzione della questione dell'ex Ilva nel dialogo e nel confronto con le istituzioni regionali e locali, nell'ottica di creare condizioni di accoglienza per il nuovo investitore, pure in una situazione che presenta innegabili aspetti di complessità.

Fornisce rassicurazioni sull'attenzione che il Governo sta rivolgendo alla situazione di Sanac, il cui rilancio – prosegue il Ministro – è correlato alla svolta impressa dal Governo per la soluzione della vicenda dell'ex Ilva, in conseguenza della quale anche Sanac potrà risollevarsi, dato che la sua crisi è dovuta proprio alla sospensione delle commesse da parte di Acciaierie d'Italia.

Si dice, inoltre, consapevole delle restrizioni alla produzione siderurgica discendenti dalla normativa europea, criticando, in particolare, la tempistica imposta per la chiusura dei tradizionali altiforni in un momento in cui la tecnologia *green* non appare ancora perfezionata e applicabile. Rileva, in proposito, l'importanza, per l'industria siderurgica europea, di raggiungere livelli di autonomia che possano mettere al riparo dalla crisi le industrie manifatturiere dei settori utilizzatori di acciaio.

Nel ribadire la compatibilità tra le misure previste nel decreto-legge n. 4 e la normativa europea sugli aiuti di Stato, rimarca che l'obiettivo è

di raggiungere una soluzione di tipo industriale con l'individuazione di un nuovo socio privato.

Auspica, infine, che il nuovo *partner* privato dell'ex Ilva si assuma la responsabilità dell'azienda e abbia l'interesse di rilanciarla, soprattutto alla luce delle più recenti notizie sui cospicui utili raggiunti a livello internazionale da ArcelorMittal nell'anno 2023, a dispetto del calo della produzione negli impianti di Taranto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 986**(al testo del decreto-legge)****Art. 2.****2.0.1000**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, sono inseriti i seguenti:***« Art. 2-bis.***(Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria)*

1. Alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024, è concessa a titolo gratuito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro delle imprese e *del made in Italy* del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2023, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell'impresa committente, fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

2. Per l'accesso alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, le imprese di cui al medesimo comma 1 devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al suddetto comma 1. A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data del 3 febbraio 2024, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l'ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del medesimo Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all'importo massimo di 30 milioni di euro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2-ter.

(Istituzione del contributo in conto interesse per le imprese dell'indotto)

1. Per l'anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all'articolo 2-bis può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Il predetto contributo è riconosciuto alle piccole e medie imprese come definite dall'articolo 2-bis, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore (“*de minimis*”) ed è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell'aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell'arco dell'intera durata dell'operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale. Per l'attualizzazione si applica il vigente tasso, determinato in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

2. Ai fini dell'accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all'operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell'ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che concede l'operazione finanziaria oggetto della richiesta della garanzia di cui all'articolo 2-*bis* e del contributo di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, ed è individuato il soggetto incaricato della relativa gestione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento di cui al comma 4, entro il 2 per cento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Art. 2-*quater*.

(Ulteriori misure di protezione delle imprese dell'indotto che hanno assicurato la continuità produttiva)

1. I crediti vantati dalle imprese, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa la società Sace s.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, degli interessi e delle spese ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori all'ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in ordine agli atti, ai pagamenti compiuti e alle garanzie prestate

dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti e le cessioni dei crediti di cui al comma 1 effettuati tra il 3 febbraio 2024 e la data di apertura della procedura.

Art. 2-quinquies.

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis, è riconosciuta, per l'anno 2024, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane.

2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 3 febbraio 2024, il 70 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

3. Al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipulare presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell'attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.

4. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all'accordo quadro di cui al comma 3, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica,

la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

6. I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui al medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall'INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

8. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 8 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 8, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 9. ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 87

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il ministro delle imprese e del made in Italy Urso.

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Giovedì 8 febbraio 2024

Plenaria

163^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon e per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Nel rispondere all'interrogazione n. 3-00413, il sottosegretario DURIGON dà conto inizialmente dello svolgimento della procedura concorsuale richiamata nel medesimo atto di sindacato ispettivo, anche in riferimento alle assunzioni conseguenti. Annuncia quindi che a breve verrà effettuata una nuova procedura di scorrimento della graduatoria per il potenziamento dell'organico degli ispettori del lavoro.

Con riferimento al concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, fa presente che non è possibile scorrere ulteriormente la relativa graduatoria, in quanto esaurita.

Fornisce quindi dati relativi alla consistenza dell'organico degli ispettori tecnici e degli ispettori ordinari del lavoro.

Conclude ribadendo l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a dedicare la massima attenzione alla tematica posta dagli interroganti, nella consapevolezza del ruolo fondamentale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai fini della prevenzione di incidenti e infortuni sul lavoro.

Intervenendo in replica, la senatrice BEVILACQUA (*M5S*) pone in evidenza l'importanza fondamentale della consistenza dell'organico del personale ispettivo, in considerazione dei dati allarmanti in materia di infortuni e incidenti sul lavoro. Auspica pertanto che a breve venga attivata una nuova procedura concorsuale.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo.

Il presidente ZAFFINI dichiara concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 8,45, riprende alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(599) BALBONI e altri. – *Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare*

(990) Licia RONZULLI. – *Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia*

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 599, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 990, e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 gennaio.

La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge n. 990 a partire dall'articolo 1, che qualifica l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare come malattie sociali.

L'articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 580-*bis*, concernente l'istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia.

L'articolo 3, commi 1 e 2, riguarda la predisposizione di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione. Il comma 3 prevede che con decreto ministeriale si stabiliscano i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti internet che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie di cui all'articolo 1, comma 1. Il comma 4 demanda alla Polizia postale e delle comunicazioni il monitoraggio dei siti internet di cui al comma 3.

Il successivo articolo 4 reca disposizioni in materia di diagnosi precoce e prevenzione, mentre l'articolo 5 reca disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine, prevedendo la possibilità di sanzioni a carico delle agenzie di moda e pubblicitarie.

L'articolo 6 prevede l'inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei LEA, mentre l'articolo 7 dispone che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie oggetto del provvedimento.

L'articolo 8 dispone il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

In considerazione dell'affinità di materia, il PRESIDENTE propone la congiunzione del disegno di legge n. 990 con il disegno di legge n. 599, già in discussione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(483) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 luglio scorso.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) richiama l'attenzione del relatore e del Governo riguardo le malattie rare rientranti nell'ambito delle patologie oculari, facendo presente che tale materia può opportunamente essere oggetto di emendamenti volti a integrare il disegno di legge in discussione, o di specifici ordini del giorno.

Constatata la mancanza di ulteriori richieste di intervento, il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore SATTA (*FdI*) rammenta che il ciclo di audizioni svolto riguardo al disegno di legge n. 483 ha attestato l'alto livello di attesa nei confronti del medesimo provvedimento. In considerazione dell'impatto sociale delle maculopatie risulta infatti evidente il bisogno di procedere a un riordino normativo finalizzato all'adeguamento delle terapie e conseguentemente alla razionalizzazione dell'impiego delle risorse.

Il sottosegretario GEMMATO concorda con il relatore e pone in evidenza la priorità da accordare alla prevenzione e alle diagnosi precoce, in quanto fattori imprescindibili per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale.

Il presidente ZAFFINI, riconosciuta la valenza dell'iniziativa legislativa in discussione e dell'impegno del relatore, propone di fissare il ter-

mine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 15 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 8 febbraio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla pubblicità dei lavori

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni, e alle tendenze del *welfare* integrativo

Audizione di Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari

(Svolgimento e conclusione)

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione di Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari.

Tiziana TAFARO, *presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alberto BAGNAI, *presidente*, i senatori Tino MAGNI (*Misto*), Annamaria FURLAN (*PD-IDP*), e il deputato Giorgio LOVECCHIO (*M5S*), a cui

risponde Tiziana TAFARO, *presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audita, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 9,50

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 8 febbraio 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alberto STEFANI

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione del Coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, Marco Alparone, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Marco ALPARONE, *Coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la deputata Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*), la deputata Silvana Andreina COMAROLI (*LEGA*), la senatrice Vincenza ALOISIO (*M5S*).

Marco ALPARONE, *Coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, ringrazia il Coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, Marco Alparone, per il suo intervento.
Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 8 febbraio 2024

**Comitato II
Gestione dei beni sequestrati e confiscati, misure non ablativo-
rie ed effetti delle informazioni antimafia interdittive**

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Giovedì 8 febbraio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 8,35

Plenaria

*Presidenza del Presidente
SEMENZATO*

La seduta inizia alle ore 8,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Informa, quindi, che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento interno e facendo seguito a quanto convenuto in modo unanime in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la Commissione si avvarrà della collaborazione, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, dell'avvocata Libera Cesino.

Nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 8,40.